

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 12/2019

OGGETTO: *Programmazione e fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 165/2001*

Il giorno undici del mese di aprile duemiladiciannove, a partire dalle ore 12:00 presso la sede dell'Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	Mauro Calderoni	Consigliere d'Amministrazione	X	
2.	Licia Nigrognò	Consigliere d'Amministrazione	X	
3.	Paolo Filippi	Vice Presidente Agenzia	X	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Paolo Filippi** nella qualità di Vice Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Programmazione e fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 165/2001

A relazione del vice Presidente

Piano del fabbisogno di personale – quadro normativo

La Riforma della pubblica amministrazione, avviata dalla Legge Delega 7 agosto 2015 n. 124, è stata realizzata attraverso l'adozione di numerosi decreti attuativi, in particolare per quanto interessa ai fini del presente Piano, dal recente Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (G.U. n. 130 del 7.06.2017) in vigore dal 22 giugno 2017.

Il D.Lgs. n. 75/2017, modificando il Testo unico del Pubblico Impiego (TUPI) approvato con il d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, ha introdotto un nuovo concetto di "dotazione organica" stabilendone i principi generali di disciplina, dai quali si evince un diverso modo di concepire l'organizzazione del fabbisogno di risorse umane dell'ente, non più come mera previsione di posti da ricoprire, ma in funzione al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia gestionale.

In particolare il TUPI prevede:

- art. 2: che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici;
- art. 4: che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso le definizioni di obiettivi, programmi e direttive generali;
- art. 6: che le amministrazioni adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché delle linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito del piano le amministrazioni devono curare l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base del personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che, in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce il principio di coerenza delle variazioni di dotazione con la programmazione triennale di fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Nonostante la riforma, rimangono ancora in vigore l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede per le Amministrazioni Pubbliche la necessità di una programmazione triennale del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata delle spese di personale; il comma 19 del medesimo articolo stabilisce che gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

Rimangono in vigore anche le norme del Testo unico degli enti locali che disciplinano la dotazione organica ed il fabbisogno, ed in particolare:

- l'art. 89 del D. Lgs. 267/00 prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/00 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Con decreto interministeriale dell'8 maggio 2018 la Funzione Pubblica ha fornito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*.

Nel decreto si ribadisce che il nuovo articolo 6 del TUPi, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017, porta al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica; tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP).

Il PTFP diventa strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi.

Per le amministrazioni non centrali, sottoposte a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla norma: in tale ambito di spesa potenziale le amministrazioni possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza del personale, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Nel PTFP le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente e devono indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse qualificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (art. 6, comma 2 ultimo periodo TUPi).

La Funzione Pubblica specifica inoltre che il PTFP va espresso in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale, riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. La spesa del personale in servizio sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge.

Limiti di spesa per personale e capacità assunzionale

L'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006 stabilisce che *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”*

La legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015) all'art. 1, comma 762 ha confermato che *“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*.

Con riferimento ai limiti di spesa ed alle capacità assunzionali degli enti non soggetti al patto di stabilità, di recente la Corte dei Conti, Sez. controllo per il Piemonte (delibera 12 maggio 2017, n. 88) ha ribadito che gli Enti locali non soggetti al patto di stabilità interno possono procedere a nuove assunzioni solo per sostituire le unità di personale cessato nell'anno precedente (con rapporto di turnover di 1 a 1) e a condizione che la spesa complessiva del personale non superi quella sostenuta nell'esercizio 2008.

Ha inoltre precisato che le procedure di mobilità sono connotate da "neutralità finanziaria", con la conseguenza che la cessione per mobilità di un dipendente non è equiparabile ad una cessazione e l'ingresso di personale in mobilità, sempre che provenga da ente soggetto a vincoli assunzionali, non può, a sua volta, considerarsi assunzione e, dunque, non intacca l'eventuale capacità assunzionale dell'ente. Le amministrazioni, prima di procedere al reclutamento dall'esterno mediante procedure concorsuali, devono attivare le procedure di mobilità (art. 30 comma 2 *bis* del d.lgs. 165/2001¹).

Dalla stessa Corte dei conti è stato ribadito che non risultano applicabili, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, gli obblighi (art. 1, comma 557, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) relativi alla progressiva riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti (del. 57/2016/2017 Sez. Regionale di controllo per l'Abruzzo).

Ai fini della definizione del limite si è tenuto conto di quanto disposto dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti con delibera n. 288 del 29/08/2012 che ha chiarito che *"La modifica apportata dal legislatore all'art. 1, co. 562 della Legge finanziaria del 2007 implica che il nuovo limite sia dato dall'effettiva spesa di personale impegnata nel 2008, comprensiva, quindi, dei costi dipendenti dai rinnovi contrattuali riferiti al periodo 2004 – 2008"*.

Con riferimento alla spesa sostenuta dall'Agenzia nel 2008, la stessa è stata pertanto quantificata in € 1.309.325,23. Essa costituisce il limite di spesa per l'Agenzia in quanto ente non soggetto al patto di stabilità.

Il limite di spesa di cui sopra, fotografa però non solo un anno in cui l'Agenzia rispetto alla dotazione organica allora prevista aveva un contingente di personale in servizio inferiore, per via delle disposizioni di legge che limitavano le assunzioni, ma anche, letteralmente, un "altro" Ente, in quanto i compiti e le funzioni assegnati dall'allora vigente L.R. 1/2000 all'Agenzia erano sostanzialmente diversi e limitati rispetto a quelli odierni, oggetto di una sostanziale riforma da parte del legislatore regionale con le modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015.

Precedentemente, l'articolo 8, comma 2 della L.R. 1/2000 stabiliva che l'Agenzia (che all'epoca era definita dal legislatore Agenzia della mobilità metropolitana) gestisse tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare *"quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano"*.

¹ Art. 30 2 bis dl.lgs 165 2001 "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria."

In seguito alla citata riforma del 2015 l'Agenzia, non solo è stata ridenominata in Agenzia della mobilità piemontese, ma in base alla legge regionale di riforma è costituita "per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale."

L'Agenzia gestisce quindi *"tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti.[...]"* (art. 8, comma 2 L.R. 1/2000 modificato dalla L.R. 1/2015).

Agli originari 34 enti consorziati (tra i quali Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comuni dell'area metropolitana), hanno aderito all'Agenzia ulteriori 26 enti portando a 60 enti il numero totale degli enti consorziati.

A corollario di quanto sopra, con l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 è stato previsto che gli enti soggetti di delega stipulassero, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere. Ciò è avvenuto oltre che con gli enti soggetti di delega, con la Regione Piemonte con riferimento al contratto di servizio di TPL ferroviario.

La riforma del 2015 ha anche modificato le modalità di finanziamento delle spese di funzionamento del sistema di gestione del TPL regionale.

Prima della riforma del 2015, considerata la pluralità di enti a cui erano attribuite funzioni delegate in materia di TPL, l'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 stabiliva che *"I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'1 per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni [pari a 77.468,53 euro], salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'1 per cento dello stanziamento annuale disponibile."*

Ai sensi del successivo comma 3 bis, l'Ente (Agenzia) era invece autorizzata *"a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale."*

Il nuovo art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000, prevede ora che *"Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti."*

Coerentemente non è più prevista una fonte per il finanziamento delle spese di funzionamento degli enti già soggetti di delega.

Con D.G.R 8086 del 14/12/2018 la Regione Piemonte ha garantito, nelle more dell'approvazione del "Programma Triennale dei Servizi (PTS) di TPL 2019-2021" la copertura finanziaria dei servizi di trasporto per l'anno 2019. Tali somme sono comprensive delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2 del 2/4/2019 avente ad oggetto "Bilancio 2019-2021" le previsioni di competenza 2019 relative ai trasferimenti da parte della Regione Piemonte, da destinare alle spese di funzionamento dell'Agenzia della mobilità Piemontese, sono

state quantificate in € 4.900.000,00.

Tale importo è onnicomprensivo, e ricomprende oltre alle mere spese per acquisto beni e servizi, le risorse destinate a finanziare il costo del personale, non solo già dipendente dell'Agenzia ma anche quello relativo all'ulteriore personale che l'Agenzia dovrebbe poter utilizzare e assumere all'esito della riforma del 2015.

Con deliberazione n. 23 del 06/09/2018 con la quale è stato approvato il "Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020", si è dato atto che il limite di spesa € 1.309.325,23, già calcolato per l'Agenzia della mobilità metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, non può essere applicato all'ente nella sua nuova connotazione; è stato, quindi, individuato un criterio che consenta di procedere alla definizione di un nuovo limite di spesa affinché la riforma del 2015 possa trovare compimento.

Assumendo come base il limite di spesa € 1.309.325,23, si è ritenuto di poter stimare il valore dell'incremento di tale limite di spesa nell'importo corrispondente a quello che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 pre-riforma, gli enti soggetti di delega erano legittimati ad utilizzare per le proprie spese di funzionamento.

La base di riferimento utilizzata è quella relativa alle risorse assegnate per il TPL su strada per l'anno 2014 (ultimo anno ante riforma L.R. 1/2015), con Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 18-6536, avente ad oggetto l'approvazione del Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i..

Applicando le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della L.R. 1/2000 vigente nel 2014, alle risorse assegnate agli enti soggetti di delega (al netto delle risorse assegnate all'Agenzia) è stato possibile calcolare l'importo complessivo che gli enti soggetti di delega potevano destinare per le spese di funzionamento in € 1.629.532,00.

Tale importo incrementato al limite di spesa per il personale calcolato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 562 del D.lgs. 296/2006, consente di individuare in € 2.938.857,42 il limite che l'Agenzia potrà prendere a riferimento per le spese di personale nella nuova conformazione delineata ai sensi della riforma del 2015.

Nel predetto limite sono da ricomprendere le spese che l'Agenzia potrà trasferire alle Province e alla Città metropolitana di Torino in attuazione delle convenzioni che saranno sottoscritte i cui schemi sono stati approvati con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 "Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale" e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia il 22/12/2017 n. 40/2017.

La L.R. 23/2015, "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", con l'art. 3, comma 10 della l.r. 23/2015 ha stabilito che le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. 27 gennaio 2015, n. 1; il medesimo comma ha stabilito che l'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese e che l'Agenzia definisce, con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.

Piano triennale di fabbisogno di personale dell'Agenzia della mobilità piemontese

L'Agenzia, con deliberazione del C.d. A. n. 23 del 6 settembre 2018, ha ridefinito il proprio Fabbisogno per il personale triennio 2018-2020 nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 562 del D.Lgs. 296/2006, applicabile all'Agenzia in quanto ente non soggetto al patto di stabilità.

La trasformazione in Agenzia della mobilità piemontese e la conseguente gestione di gran parte dei contratti di servizio inerenti i servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario relativi al territorio regionale ha reso critica la situazione del personale. Si è infatti evidenziata una grave carenza di risorse umane per far fronte all'aumento delle attività in capo all'Agenzia. Per tale motivo con la predetta deliberazione è stata definita la "*Dotazione ottimale*" e la nuova dotazione organica per permettere all'Agenzia di svolgere al meglio le funzioni ad essa attribuite.

Tra le azioni di reclutamento previste all'interno del Piano, è stata prevista la copertura dei posti previsti nel fabbisogno mediante mobilità in ingresso del personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale. In particolare, all'interno del piano è stato previsto che l'Agenzia possa procedere all'avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province allorquando saranno sottoscritte le specifiche convenzioni i cui schemi sono stati approvati con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del 22/12/2017 n. 40/2017 e con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 "Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale".

Gli iter procedurali per sottoscrizione delle Convenzioni e l'attuazione di queste non sono ad oggi tutti conclusi ma si prevede lo saranno nell'arco dell'anno 2019.

Si segnala in particolare che la "*Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23*" (Convenzione di tipo B), sottoscritta da Agenzia e Città metropolitana, ha dato la possibilità all'Agenzia di avvalersi oggi di n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno n. 1 dipendente a tempo parziale della Città Metropolitana.

Proprio per permettere all'Agenzia di aumentare il proprio organico, la stessa ha richiesto ai dipendenti comandati a tempo pieno il proprio assenso alla mobilità così come previsto dall'art. 30 della Convenzione tra Agenzia e Città metropolitana.

Nel complesso l'Agenzia, fermo restando il limite di spesa come sopra definito, tenuto conto del limite assuntivo legato al turn-over, di cui all'art. 1 comma 562 del D.Lgs. 296/2006, nell'attuale PTFP ha previsto l'assunzione di n. 5 unità di personale di categoria D nel triennio 2018-2020, corrispondenti al numero di cessazioni del rapporto di lavoro con l'Agenzia verificatesi nel periodo 2014-2018.

Tra le azioni di reclutamento, è stata anche contemplata l'attuazione della previsione contenuta nell'art. 22 del D.L. 75/2017 il quale prevede che al fine di valorizzare le professionalità interne, è possibile attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il venti per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Nel 2018 è stata espletata la procedura per progressione verticale interna ex art. 22 comma 15 D.Lgs. n. 75/2017 – per n. 1 posto da Istruttore direttivo amministrativo - categoria D posizione

economica D1 da assegnare all'Area istituzionale – Ufficio Bilancio e Ragioneria, a conclusione della quale è stato trasformato l'inquadramento di un dipendente dal profilo istruttore amministrativo - categoria giuridica C nel profilo specifico di istruttore direttivo amministrativo - categoria D posizione economica D1, a decorrere dal 31 dicembre 2018.

All'interno del citato Piano triennale del fabbisogno è stato inoltre previsto che l'Agenzia al fine di completare il reclutamento potesse reperire personale tramite l'istituto del comando o ricorrendo a procedure di mobilità. Sulla base di tale indicazione è stata data attuazione alla Convenzione con la Città Metropolitana di Torino come sopra esposto.

Non essendo state espletate altre procedure di reclutamento nel corso dell'anno 2018, sulla base del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020, al momento le capacità assunzionali dell'Agenzia residue sono le seguenti:

- 2018: numero 1 posti di categoria D:
 - 1 posto cat. D (istruttore direttivo tecnico) da assegnare all'Area Pianificazione e controllo.

In relazione ai posti del fabbisogno non coperti con le azioni di reclutamento previste dal PTFP 2018 – 2020, gli stessi sono oggetto di aggiornamento in funzione dei residui relativi all'annualità 2018.

Tenuto conto di quanto sopra, e considerata la possibilità di procedere alla copertura del posto di istruttore amministrativo - categoria giuridica C resosi scoperto nel 2018 per effetto della procedura per progressione verticale interna ex art. 22 comma 15 D.Lgs. n. 75/2017, le azioni di reclutamento previste dal PTFP, per il triennio 2019-2021 sono le seguenti:

- 2019:
 - posti di categoria D
 - 1 posto cat. D (istruttore direttivo amministrativo) da assegnare all'Area Istituzionale;
 - 3 posti cat. D (istruttore direttivo tecnico) da assegnare all'Area Pianificazione e controllo;
 - posti di categoria C
 - 1 posto di cat. C (istruttore amministrativo) da assegnare all'Area Istituzionale;
- 2020: nessuno
- 2021: nessuno

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario approvare il nuovo “Piano Triennale del Fabbisogno 2019-2021” allegato alla presente delibera (Allegato 1).

Considerato che:

- il Direttore generale non ha rilevato eccedenze di personale e situazione di soprannumero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- è stato adottato il “*Piano triennale di Azioni Positive (P.A.P.) 2019 -2021*” tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità con deliberazione del C.d..A. n. 36 del 21/11/2018;
- è stato approvato il “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*” con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 02/04/2019;
- è stato approvato il “*Rendiconto di Gestione anno 2017*” con deliberazione n. 5 del 23/04/2018 con relativo invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5 del 23/04/2018 il *“Piano delle Performance e Piano esecutivo di gestione 2018 -2020”*;
- è in corso di trasmissione il *“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”* alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Richiamati: la nota circolare della Funzione Pubblica n.46078 del 18 ottobre 2010, aggiornata da nota circolare n.11786 del 22 febbraio 2011, in cui è precisato che le assunzioni di categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo non rientrano nei vincoli e limitazioni del turn over e la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.9 del 17 febbraio 2006 che esclude dal computo delle spese di personale le spese afferente il personale appartenente alle categorie protette.

In relazione a quanto sopra,

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

Vista la L.296/06 (finanziaria 2007), in particolare l'art.1 c.562 in merito al rispetto della spesa;

Visto il D. L.gs. 150/2009;

Visto l'art. 8 ed art. 26 comma 3 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.;

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. L.gs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Agenzia ed in particolare l'art. 12 in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione in merito all'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. Ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Verificata la coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6 ter D. Lgs. 165/2001 e ss.mm

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

delibera:

1. di approvare l'Allegato 1 alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente atto *“Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021”*;
2. di dare atto che il limite di spesa di cui all'art 1 comma 562 della L. 296/06 è ridefinito in € 2.938.857,42;
3. di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, è stato acquisito parere favorevole del Collegio dei Revisori di cui all'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

4. di trasmettere il Piano Triennale dei Fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "*Piano dei fabbisogni*" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs.n.165/2001;
5. di dare atto che dell'adozione del presente provvedimento saranno informate le OO.SS..
6. di trasmettere la presente delibera alla Regione Piemonte;
7. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art.16 del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i.;
8. di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4^ comma – del D. L.gvo 267/2000 e ss mm.ii.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO	IL VICE PRESIDENTE
Cesare Paonessa	Paolo Filippi